

Comune di Ari

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.22 del 12/10/2023

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 (ptfp) – relativa sezione del PIAO 2023/2025.

Il sottoscritto dott. Matteo Delle Donne Revisore dei Conti del comune di Ari (CH), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 12 Marzo 2021,

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti nel dettaglio gli atti programmatici in oggetto, limitatamente alla sezione del PIAO 2023/2025 relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023/2025 e il relativo piano occupazionale;

DATO ATTO

- che l'Ente non versa in situazioni di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 del D. Lgs. 267/2000;
- che la spesa di personale prevista per il triennio 2023/2025, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, risulta inferiore al "tetto" dell'anno 2008;
- viene assicurata la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti con riferimento al "tetto" dell'anno 2008;
- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2023 – 2025 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020

PRESO ATTO E RILEVATO

- che rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co, incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 06/08/2021 n. 113;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che la programmazione del fabbisogno di personale contenuta nella rispettiva sezione del PIAO rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Matteo Delle Donne

Firmato digitalmente

Certificatore: CNDCEC

Firma digitale n° 2019500440285

